Comune
di Verona
Progettazione Urbanistica Attuativa

PUA N. 719_362 "VIA CARNIA"
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE SCHEDA NORMA 362
Istanza del 26/02/2016 P.G.n.63282
Fascicolo 2016/06.02/000107

Allegati: Parere motivato VAS n.247 del 20/12/2016.

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO
allegato SUB A alla delibera di approvazione
ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11 del 23.04.2004

DENOMINAZIONE PUA: "VIA CARNIA"

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE: Stipula del 04/04/2013 Atto Notaio Ciro Raiola, Rep n. 33359, Racc. n. 12102 e Registrato a Verona il 15/04/2013 al n.6903 serie 1T
Trascritto a Verona il 16/04/2013 con Reg. Gen. 13568. - Reg. Part. 8895

PROPONENTI: Gottardi Giampaolo, Formigari Emilia, Formigari Marisa, Formigari Giovanni, Montagnoli Alba Maria, Pistori Lorenzina.

LOCALITA': via Carnia – San Massimo, Verona
ATO: 3^
CIRCOSCRIZIONE: 3^

ITER PUA:

ISTANZA del 26/02/2016 P.G.n.63282 ed integrazioni del 21/06/2016 P.G. 184616 e del 22/07/2016 P.G. 216280

AVVIO DEL PROCEDIMENTO – 02/03/2016 P.G.n. 68935

ADOZIONE: Deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 14/09/2016

DEPOSITO E POSSIBILITA' DI PRESENTARE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI: dal 17/10/2016 al 17/11/2016

PARERE MOTIVATO VAS: n. 247 del 20/12/2016

TERMINI PER L'APPROVAZIONE: 06/03/2017

RPU - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO URBANISTICO: Arch. Chiara Tassello

TECNICO ISTRUTTORE: Dott.ssa Rosa Cimmino

PROGETTISTI Arch. Alberto Marchesini

REFERENTE : Arch. Alberto Marchesini

PREMESSE

In data 14/09/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo denominato "719_362-Via Carnia" presentato da Gottardi Giampaolo, Formigari Emilia, Formigari Marisa, Formigari Giovanni, Montagnoli Alba Maria, Pistori Lorenzina in attuazione alla scheda norma del P.I. n.362 e dell'Accordo di Pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 (atto del Notaio Ciro Raiola del 04/04/2013 Rep n. 33359, Racc. n. 12102, registrato a Verona il 15/04/2013 al n.6903 serie 1T, trascritto a Verona il16/04/2013 con Reg. Gen. 13568. - Reg. Part. 8895) con le seguenti prescrizioni:

- nell'elaborato tav.13 (Schema di Convenzione) all'art. 7 – PARAMETRI ECOLOGICO-AMBIENTALI: superficie permeabile e densità arborea, dopo il comma 1 inserire:
  - "In sede di approvazione del PUA è stata approvata la monetizzazione della quota di n. 97 Da per un importo di E. 10.670 (importo calcolato calcolati ai sensi della DGC 334 del 2012), corrisposto mediante

bonifico in favore del Comune al conto corrente: _____ con la seguente causale "monetizzazione quota densità arbustiva PUA n.719_362, Via Carnia ", di cui il Dirigente dà quietanza.

- *nell'elaborato tav.11 (Norme di Attuazione)_____, aggiungere:*

  - "art.21 – Ulteriori prescrizioni e indirizzi (come da verbale, e pareri allegati, della CdS nelle sedute del 24/05/2016 e del 5/07/2016)": Dovranno essere assolte in fase di P.d.C. le direttive e prescrizioni di cui al parere di Terna SPA (prot TRISPANE/P2016-0002424 del 23/05/2016) allegato alle presenti N.T.A.

- *allegare il parere di Terna SPA (prot TRISPANE/P2016-0002424 del 23/05/2016).*

L'area oggetto del Pua è attualmente un'area incolta che ha un estensione di mq 4.000 ed è delimitata a ovest da via Carnia, a nord da via Brigata Aosta, a sud ed est da spazi edificati.
L'intervento prevede un unico lotto per una sul tot. di mq 1000.
Il PUA prevede che il futuro edificato si svilupperà su 2 piani per un altezza massima di m 9.00 , l'accesso al monolotto avverrà direttamente da via Carnia. A nord è previsto un giardino pubblico. Lungo via Carnia sono previsti i P2. Nell'ambito privato viene individuata una fascia di VM trasversale all'ambito e secondo il tracciato esemplificativo riportato nel PI. Tale fascia viene, nel Pua, promessa in cessione per l'eventuale futuro collegamento ciclo-pedonale con l'ambito della SN 153, assolvendo così la prescrizione della Scheda Norma e del Progetto Speciale di Via Carnia che prevedono un collegamento tra gli ambiti delle due schede. Per la prescrizione n.2 relativa all'eventuale necessità di allargare via Carnia, si evidenzia che la C.d.S. ha ritenuto sufficiente la realizzazione del marciapiede a corredo della via.

Per una più completa descrizione dei contenuti del PUA si rinvia agli elaborati e al Parere Tecnico Istruttorio allegato alla delibera DGC 360 del 14/09/2016 di adozione.

CONSIDERATO CHE:

- in data 11/10/2016 PG 294064 l'ufficio ha comunicato alla Ditta l'adozione del Pua e contestualmente, come riportato nella delibera di adozione, la necessità di avviare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e di adeguare gli elaborati alle prescrizioni per la definitiva approvazione del PUA. Nella stessa nota l'ufficio comunicava che il procedimento per l'approvazione rimaneva interrotto nelle more della comunicazione da parte della Regione del parere motivato di competenza;

- a seguito della richiesta della Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa del 11/10/2016 PG 294064, la Ditta ha inoltrato alla Regione Veneto la richiesta per la Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Via Carnia" scheda norma n.362 in data 13/10/2016 acquisita al protocollo regionale n. 392727 del 13/10/2016;

- ai sensi del 3° comma dell'art. 20 della L.R. 11/04, il PUA è stato depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni dal 7/10/2016 e del deposito è stata data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Verona, sul sito istituzionale ed in altri luoghi pubblici. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili hanno potuto presentare opposizioni mentre chiunque ha potuto presentare osservazioni; a seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione della D.G.C. 360 del 14/09/2016 non sono pervenute osservazioni entro il termine del 17/11/2016;

- con nota PG 341364 del 21/11/2016 l'ufficio comunicava alla Regione Veneto che, a seguito dell'avvento deposito e pubblicazione, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni entro il termine del 17/11/2016;

- la Commissione Regionale VAS, con Parere Motivato n. 247 del 20/12/2016 acquisito il 29/12/2016 PG 383257 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), ha espresso parere di non assoggettare alla procedura V.A.S. il PUA denominato "Via Carnia" scheda norma n.362 *"in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:*
  - devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
  - devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati (NDR_ vedere parere VAS allegato al parere tecnico istruttorio).

- *devono essere recepite le seguenti prescrizioni V.Inc.A:*

  1) mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. 2200/2014 (Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tesselata, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Hystrix cristata) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

  2) impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

  3) impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);

  4)verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

I termini di cui all'art. 20, comma 4 della L.R. n. 11/2004 decorrono dalla data del Parere Motivato ovvero dal 20.12.2016;

- con Comunicazione del 11/01/2017 PG 8367 sono stati richiesti adeguamenti in seguito all'espressione del sopraccitato Parere Motivato n. 247 del 20/12/2016 della Commissione Regionale (VAS), ricordando la necessità di adeguare contestualmente gli elaborati alle prescrizioni riportate nella Delibera di Adozione n. 360/2016. Nella suddetta nota si chiedeva il deposito della documentazione entro il 26/01/2017;

- in data 18/01/2017 PG 16391 è stata consegnata la documentazione a seguito della richiesta del 11/01/2017 PG 8367;

- il PUA denominato "719_362 Via Carnia" risulta conseguentemente costituito dagli elaborati allegati alla delibera di adozione n. 360 del 14/09/2016 ad eccezione degli elaborati adeguati:

  - alle prescrizioni riportate al punto 2) della Delibera di adozione D.G.C. 360 del 14/09/2016;
  - alle richiesta del 11/01/2017 PG 8367 in merito all'adeguamento della Tavola 11 *"Norme di Attuazione"* e della *Tavola 13 "Schema di convenzione"* al fine di garantire il rispetto e l'ottemperanza, in sede di attuazione, di quanto prescritto dal Parere Motivato n. 247 del 20/12/2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica VAS;

- la Ditta risulta in regola con il pagamento delle rate del contributo di sostenibilità in quanto la quota restante è stata versata in un unica soluzione in data 21/03/2013;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- in data 28 luglio 2016 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 43 ha adottato la Variante n. 22 al PI;
- in data 20 gennaio 2017 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 1 ha adottato la Variante n. 23 al PI;
- l'art. 189 comma 1 lettera d) delle NTO del PI recita: *"1. Nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, il presente PI non si applica: ...d) agli immobili oggetto di Piani e Programmi con rilevanza urbanistica già adottati dal Consiglio Comunale e di PUA presentati in data antecedente a quella di adozione del presente PI, purché la loro approvazione intervenga definitivamente entro 120 giorni dalla data di efficacia del presente PI.";*

- Il presente PUA, presentato in data antecedente all'adozione delle Varianti n. 22 e n. 23, è da valutare secondo la normativa urbanistica previgente alle date di adozione delle varianti stesse, purché venga approvato entro 120 giorni dalla data di efficacia delle Varianti n. 22 e n. 23;

VISTI:

- i contenuti dell'intervento, la verifica degli standard e la compatibilità rispetto al PAT ed al PI, come riportati nel Parere Tecnico Istruttorio allegato alla Delibera di Giunta Comunale D.G.C. 360 del 14/09/2016 di adozione del PUA, che si richiama integralmente;

- l'avvenuto deposito e pubblicazione nei termini di legge, a seguito del quale non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni come riportato nella nota inviata alla Regione Veneto PG 341364 del 21/11/2016;

- il parere motivato n. 247 del 20/12/2016 della Commissione Regionale VAS della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), che ha espresso parere di non assoggettare alla procedura VAS del PUA denominato "Via carnia" scheda norma n.362: *"in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:*
  - *devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;*
  - *devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati (NDR_ vedere parere VAS allegato al parere tecnico istruttorio).*
  - *devono essere recepite le seguenti prescrizioni V.Inc.A:*
    1) *mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. 2200/2014 (Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tesselata, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Hystrix cristata) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;*
    2) *impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;*
    3) *impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);*
    4) *verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."*

- la richiesta di adeguamenti inoltrata alla Ditta con comunicazione del 11/01/2017 PG 8367 a seguito all'espressione del sopraccitato Parere Motivato n. 247 del 20/12/2016 della Commissione Regionale (VAS);

- la documentazione consegnata in data 18/01/2017 PG 16391 adeguata alle prescrizioni riportate nella delibera di adozione n. 360 del 14/09/2016 e all'espressione del Parere Motivato VAS n. 247 del 20/12/2016

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Si ritiene che il PUA denominato "719_362 via Carnia" in località San Massimo, adottato con D.G.C. n. 360 del 14/09/2016, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R.n. 11/2004 e si sottopone alla Giunta Comunale per l'approvazione, così come costituito dagli elaborati allegati alla delibera di adozione n. 360 del 14/09/2016, ad eccezione dei seguenti elaborati adeguati alle prescrizioni riportate nella delibera di adozione stessa n.360 e all'espressione del Parere Motivato VAS n. 247 del 20.12.2016:

Tavola 11	Norme di Attuazione	18.01.2017 PG 16391
Tavola 13	Schema di convenzione	18.01.2017 PG 16391

Comune
di Verona
Progettazione Urbanistica Attuativa

01.02.2017

Il Tecnico Istruttore
dott.ssa Rosa Cimmino

Il Responsabile del Procedimento
arch. Chiara Tassello

Il Dirigente della Progettazione Urbanistica Attuativa
Arch. Paolo Boñinsegna

Comune di Verona
Progettazione Urbanistica Attuativa
Via Pallone, 9 – 37121 Verona
Tel. 045 807.7535 – fax 045 807.7511
E-mail progettazioneurbanisticaattuativa@comune.verona.it
Casella PEC progettazioneurbanistica@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO PYKR3N

COMUNE DI VERONA
PROTOCOLLO GENERALE - U.O. 128
29 DIC. 2016
N. 383257
ANNO TITOLO CLASSE FASCICOLO

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO
n. 247 del 20 dicembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo denominato " Via Carnia". Comune di Verona.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2016 prot. n.494219;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Professionista Valutatore dott. Marco Pietrobon, per conto della ditta proprietaria, con nota pec del 13.10.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 385274 del 10.10.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Via Carnia" nel Comune di Verona;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2550 del 9.11.16 assunto al prot. reg. al n.436996 del 9.11.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Nel merito degli esiti della disamina della documentazione si segnala che non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA in oggetto in quanto l'area non rientra tra le aree di pericolosità individuate dal "P.A.I." (Bacino dell'Adige - Regione Veneto) e nemmeno tra quelle soggette al pericolo idraulico secondo le indicazioni emerse nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, che è stato approvato, congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico, con Delibera n. 1 del 3 marzo 2016. Occorre sottolineare che il PGRA non costituisce automatica variante al P.A.I., che continua a rappresentare il riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio in quanto le mappe di allagabilità e del

rischio di alluvioni del PGRA, pur risultando vigenti, al momento non hanno ancora valenza per i fini urbanistici.

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il PUA in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

- Parere n. 0107905/2016 del 15.11.16 assunto al prot. reg. al n.444735 del 15.11.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

"... si ritiene che l'attuazione del Piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente".

- Parere n.06.02/000107/2016 del 28.11.16 assunto al prot. reg. al n.464721 del 28.11.16 del Comune di Verona che di seguito si riporta:

In merito alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. del Piano in oggetto, si osserva che non è stata effettuata una verifica di coerenza del PUA con le azioni del Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria e il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Verona.

Si osserva inoltre quanto segue, in riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare, relativamente alle seguenti componenti ambientali:

ACQUE

Il PUA in oggetto prevede, per lo smaltimento delle acque reflue, un sistema di subirrigazione, e stante la soggiacenza della falda a 20 m da p.c., si ritiene condivisibile quanto affermato a pagina 19 dello studio "In conclusione, lo studio idrogeologico rileva che quanto andrà realizzato non andrà ad incidere sulla vulnerabilità dell'acquifero".

Le acque meteoriche verranno convogliate in pozzi perdenti e bacini di laminazione, e la superficie permeabile del PUA è maggiore del 50%. Si ricorda che, al fine di garantire un maggior risparmio delle risorse naturali, e come indicato nell'Allegato A alla D.G.R.V. 80/2011, è auspicabile che le acque meteoriche di dilavamento provenienti dai tetti, siano riutilizzate per l'irrigazione di aree verdi, per uso antincendio o per lo sciacquone dei servizi igienici.

RUMORE

Con riferimento alla componente ambientale *rumore* si evidenzia che la stessa non è stata esaminata nel Rapporto Preliminare Ambientale, nonostante al paragrafo 7.2 (pag. 16) sia stato assegnato un impatto probabile (P) al fattore ambientale "Clima acustico".

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 207/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 dicembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Via Carnia" nel Comune di Verona, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Via Carnia" nel Comune di Verona in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre, raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore di UO Commissioni VAS VIncA NUVV)
Dott. Geol. Corrado Soccorso
10/10/20

Il presente parere si compone di 3 pagine